



# *Il Prefetto della provincia di Firenze*

Prot. fasc. 14171/21

Firenze, protocollo a margine

**VISTI** gli artt. 142 e segg. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada;

**VISTO** il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, che all’art. 4, così come modificato dall’art. 49 c. 5 *undecies* del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, stabilisce che sulle strade di cui all’art. 2, comma 2 C.d.S. di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), gli Organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 C.d.S. e che i **predetti dispositivi “possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto”**;

**CONSIDERATO** pertanto che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 120/2020, l’autorizzazione prefettizia alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità può essere rilasciata su tutte le tipologie di strade o su tratti di esse, a prescindere dalla presenza di elementi di caratterizzazione delle strade quali, ad esempio, banchine, spazi spartitraffico, cigli e margini stradali;

**VISTA** la Circolare del Ministro dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, recante “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 in data 13 giugno 2017, concernente “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

**CONSIDERATO** che il comma 2 del citato art. 4 della Legge n. 168/2002 dispone, tra l’altro, che il decreto prefettizio di autorizzazione alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità debba essere adottato “sentiti gli organi di Polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all’uopo individuati, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”;

**VISTA** l’istanza in data 13 luglio 2021 e le successive integrazioni del 7 e del 22 dicembre 2022, corredate dalla documentazione di rito, con le quali il Comune di **REGGELLO** ha chiesto l’autorizzazione ad installare due postazioni fisse per il controllo automatico della velocità sulla Strada Provinciale n. 87 km 2+750 loc. Vecchietto direzione Matassino – Vaggio e sulla Strada Regionale n. 69 km 9+750 loc. Case Nuove in entrambe le direzioni di marcia;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta allegata all’istanza e, in particolare, la relazione concernente i dati in ordine al tasso di incidentalità;

**VISTO** il parere favorevole reso a seguito dei sopralluoghi, effettuati dalla Polizia stradale di Firenze e pervenuti il 24 febbraio 2023, in ordine alla documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico del tratto in questione;



# *Il Prefetto della provincia di Firenze*

**VISTO** il nulla-osta della Città metropolitana di Firenze prot. 54487 del 28/3/21 per l'installazione di una postazione sulla Strada Provinciale n. 87 km 2+750 loc. Vecchietto direzione Matassino – Vaggio,

**VISTO** il nulla-osta della Città metropolitana di Firenze prot. 54486 del 28/3/21 per l'installazione di una postazione sulla Strada Regionale n. 69 km 9+750 loc. Case Nuove in entrambe le direzioni di marcia,

**RITENUTO** pertanto di autorizzare due postazioni fisse per il controllo automatico della velocità sulla Strada Provinciale n. 87 km 2+750 loc. Vecchietto direzione Matassino – Vaggio e sulla Strada Regionale n. 69 km 9+750 loc. Case Nuove in entrambe le direzioni di marcia in luogo delle n. 3 postazioni autorizzate con D.P. n. 37391 del 17 aprile 2014, attualmente non attive,

## **DECRETA**

Sono individuate nel territorio del Comune di **REGGELLO**, le seguenti strade per il posizionamento di apparecchiature di rilevamento della velocità automatica da remoto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, e dell'articolo 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120:

- **Strada Provinciale n. 87 km 2+750 loc. Vecchietto direzione Matassino – Vaggio**
- **Strada Regionale n. 69 km 9+750 loc. Case Nuove in entrambe le direzioni di marcia.**

L'avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

L'attuale provvedimento prefettizio revoca il decreto n. 37391 del 14 aprile 2014.

Il presente decreto ha validità biennale a decorrere dalla data di emissione.

Il Comando della Polizia Municipale di ~~Reggello~~ è incaricato della esecuzione e della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, 3 maggio 2023

D'Ordine del Prefetto  
Il Vice Prefetto Vicario  
(Pitaro)